



Cod. H23E /P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 26

Protocollo Generale (Uscita)
cnappc - aoo_generale
Prot.: 0000502
Data: 09/02/2016

Ai tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**Oggetto: Elezioni del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Riscontro del
Ministero della Giustizia su modalità di trasmissione
schede elettorali.**

Si fa seguito alla circ. n. 22 del 3 febbraio scorso con la quale si informavano gli Ordini circa l'istanza inoltrata da questo Consiglio Nazionale al Ministero della Giustizia per ricevere chiarimenti sulle modalità di trasmissione delle schede elettorali al Ministero stesso.

In data odierna il Ministero della Giustizia ha riscontrato la suddetta nota con il prot. m_dg.DAG05/02/2016.0022238.U, allegato, indicando quale modalità di trasmissione proceduralmente corretta quella riportata sulle schede elettorali: prot.dag@giustiziacert.it.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyre)

All.c.s.:





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto Libere Professioni



Al Sig. Presidente del Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
direzione.cnappc@archiworldpec.it

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Invio del questionario a mezzo posta elettronica.

Con riferimento alla questione indicata in oggetto, si riscontra la nota prot. 0000400 in data 2 febbraio 2016 di codesto Consiglio nazionale, qui pervenuta con prot. m_dg.DAG.04/02/2016.0021160.E rappresentando che ai sensi del disposto dell'art. 47, comma 1, del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", intitolato "Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni" (così come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) "Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza". Ai sensi del successivo comma 1-bis (inserito dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) "L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare".

Atteso che la natura di ente pubblico degli Ordini e Collegi professionali è ben nota ed indiscussa, si reputa che detta disciplina si applichi anche al procedimento elettorale, risultando tacitamente modificato sul punto l'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Distinti saluti.

Il magistrato addetto
Enrico Sigfrido Dedola